

FOGLIO INFORMATIVO

RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29.7.2009, e come da modifica ex Gazzetta Ufficiale 29.07.2015)

Documento versione n.1 del 18.05.2016

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

GR Advice S.R.L., con sede legale in Desenzano d/G, via Tobruk n. 2, codice fiscale e partita IVA n. 03797160987, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia con il n. 563760, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi ex art.128-septies del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), n. M368 del 18.05.2016, cap. soc. € 50.000,00 i.v., pec gradvice@postatelematica.com

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il servizio effettuato dal Mediatore Creditizio – mediazione creditizia – consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o società finanziarie con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso.

Può manifestarsi concretamente il rischio di non trovare una banca o una finanziaria disposta a concedere il finanziamento. Il Mediatore Creditizio, infatti, non garantisce l'ottenimento a favore del cliente del finanziamento, secondo i tempi e le modalità da questi richieste. Questo rischio rimane a esclusivo carico del Cliente.

Il mediatore può mettere a disposizione eventuali servizi accessori offerti unitamente a quello pubblicizzato, aventi carattere opzionale. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e delle società finanziarie, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio. Se il finanziamento non è erogato il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicarne le ragioni.

SEZIONE III _ CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

Spese di istruttoria

Massimo euro 25.000,00

Spese comunicazioni finanziamento / leasing / factoring in corso

Massimo euro 1.000,00

Spese per informazioni su servizi accessori al finanziamento / leasing / factoring

Massimo euro 1.500,00

Compenso percepito dal Mediatore ed erogato dalla Mandante

Massimo 5% sull'importo dell'operazione

Compenso percepito dal Mediatore ed erogato dal Cliente

Massimo 10% sull'importo dell'operazione

Sono carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto – direttamente o indirettamente – con le banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più finanziamenti a medio lungo termine / locazione finanziaria / altri finanziamenti a suo favore. I contratti così indicati dovranno avere le seguenti caratteristiche principali a) forma tecnica, b) importo, c) durata. Circa gli obblighi del Mediatore Creditizio, questi si impegna a selezionare e comunicare preliminarmente per iscritto al Cliente – sulla base della propria esperienza e conoscenza del mercato creditizio – gli estremi delle banche o delle finanziarie (orientativamente fino a un massimo di tre) tra i quali ricercare i finanziamenti / locazioni finanziarie; comunicare gli estremi della banca / finanziaria disponibile a concedere i finanziamenti / locazione finanziaria richiesti dal Cliente, specificando l'ufficio o l'ente della banca / finanziaria in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande; fornire al Cliente l'eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di finanziamento / locazione finanziaria. Ciò non comporta la stipula del contratto da parte del Mediatore Creditizio. Il Cliente s'impegna, fra l'altro, a fornire tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste per consentire la selezione e l'individuazione della banca / finanziaria disponibile a concedere i finanziamenti / locazioni finanziarie; comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti / locazioni finanziarie segnalati dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo percentualizzato sull'importo del finanziamento / locazione finanziaria. In via di principio, il diritto del Mediatore Creditizio a percepire il corrispettivo sorge con l'accettazione della delibera di finanziamento / locazione finanziaria e della correlata documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del finanziamento / pagamento del bene oggetto della locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un'unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio. Il contratto è a tempo indeterminato. Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione contratto, da qualsiasi causa determinata, non

pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa. Il cliente può presentare un reclamo all'ufficio reclami del Mediatore Creditizio. Per eventuali controversie é esclusivamente competente il Foro di Brescia.

Il cliente può inoltre consultare nei locali aperti al pubblico o sul sito internet

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html> il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) del leasing, previsto dalla legge sull'usura

SEZIONE V – RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati a GR Advice Srl, nella sede di Via Tobruk n.2 -25015 Desenzano d/G(BS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Il Responsabile dell'Ufficio Reclami è la Sig.ra Cristina Gallinari. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso gli uffici di GR Advice Srl;

LEGENDA ESPLICATIVA

- Cliente: é il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede al Mediatore Creditizio di essere messo in relazione con una banca od una finanziaria per la stipula di un finanziamento / locazione finanziaria, ecc.

- Comediazione: ove vi siano uno o più Mediatori creditizi oltre a GR Advice Srl a svolgere l'attività di mediazione creditizia. In tal caso, se l'affare è concluso per l'intervento di più Mediatori creditizi, ciascuno di essi ha diritto ad una quota del corrispettivo (provvigione)

- Corrispettivo o provvigione: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'affare procacciato

- Finanziamento e tipologie di finanziamento: è lo scopo che si propone il cliente grazie all'attività del Mediatore Creditizio. Le tipologie per le quali è posta in essere l'attività di mediazione creditizia sono:

- 1) finanziamenti a medio / lungo termine
- 2) finanziamenti entro 18 mesi
- 3) Linee di credito commerciali
- 4) Aperture di c/c
- 5) Locazione finanziaria
- 6) Acquisto di crediti
- 7) Locazione operativa
- 8) Factoring
- 9) Anticipazioni di contratti
- 10) Assicurazioni
- 11) Consulenza su aspetti fiscali
- 12) Fidejussioni / cauzioni
- 13) Finanza agevolata

- Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di GR Advice Srl , idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela o per la

conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di GR Advice Srl , le filiali, uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc.

- Mandante: è la banca o la finanziaria messa in relazione con il cliente a cura del Mediatore Creditizio

- Offerta fuori sede: l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico

- Servizi accessori: i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria

- Tasso effettivo globale medio (tegm): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura